

N. R.G. 15837/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, nella persona del giudice dott. Stefano Franchioni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **15837/2016** promossa da:

FALLIMENTO TRE G. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con il patrocinio dell'avv. BOTTICINI ANNAMARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovato, Via Castello n. 19

ATTORE

contro

MICHELE MANNI, con il patrocinio dell'avv. D'AMANZO SIRIO e dell'avv. BONOLDI MATTEO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Desenzano del Garda, Via Adua n. 1

CONVENUTO

i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.01.2020.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 29.09.2016 il fallimento Tre G. s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio l'avv. Michele Manni per ottenere la revoca ai sensi dell'art. 67, secondo comma l.f. del pagamento di € 36.171,00 effettuato dalla società *in bonis* a favore del professionista in data 27.5.2013 e dunque nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento del 9.10.2013. Secondo la tesi della curatela l'*accipiens*, in quanto consapevole, al momento del pagamento, dello stato d'insolvenza di Tre G., sarebbe tenuto a restituire al fallimento quanto percepito.

Si costituiva l'avv. Manni, il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree in difetto del presupposto della *scientia decoctionis*.

A seguito del deposito delle memorie *ex art.* 183, sesto comma c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.03.2019.

Con successiva ordinanza del 19.06.2019 il giudice, ritenuta la necessità di procedere ad esame testimoniale sui capitoli di prova dedotti da parte attrice con la memoria *ex art.* 183, sesto comma n. 2



c.p.c. ai nn. 8, 9 e 11, rimetteva la causa in istruttoria.

Eseguita l'assunzione testimoniale, all'udienza del 30.01.2020 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termini abbreviati di 30 e 10 giorni per il deposito rispettivamente di comparsa conclusionale e memoria di replica.

La domanda revocatoria del fallimento non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

Ai sensi dell'art. 67, secondo comma l.f. sono revocati i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.

Nel caso in esame è pacifico che il pagamento sia avvenuto nel semestre anteriore al fallimento a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese dal convenuto a favore della società *in bonis*.

Il punto controverso concerne la *scientia decoctionis*: secondo la tesi del fallimento lo stato d'insolvenza della società era noto all'avv. Manni, "che assisteva la società in tutte le procedure attive e passive, avendo, peraltro, ricevuto un mandato generale"; il convenuto ha invece negato la circostanza, sostenendo di aver assistito la società esclusivamente per contenziosi attivi di recupero crediti e rilascio immobili (ad eccezione degli a.t.p. che comunque avevano ad oggetto non mancati pagamenti di debiti ma presunti vizi di alcune opere edili realizzate dalla poi fallita) e di non aver mai avuto notizia, almeno sino al momento del pagamento, della situazione d'insolvenza in cui versava Tre G..

Per univoca giurisprudenza, "la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c." (*ex multis* Cass. civ., 14.01.2016, n. 526).

La curatela ritiene che la prova della *scientia decoctionis* in capo all'avv. Manni possa essere ricavata dalle seguenti circostanze:

- l'avv. Manni "assisteva la società in tutte le procedure attive e passive" (tra le controversie passive la curatela comprende in particolare le vertenze con i dipendenti della società ed il contenzioso che coinvolgeva Tre G. quale terza chiamata al pagamento della somma ingiunta dalla SIMA Costruzioni S.r.l.) ed avrebbe ricevuto un "mandato generale";
- lo stesso "era stato posto in contatto con la società dal commercialista della medesima [rag. Carlo Bocchi] che aveva ben presente, bilanci, estratti di conto corrente, debiti verso fornitori e dipendenti";
- il convenuto "è un professionista qualificato, con specifiche competenze ed espressamente incaricato di gestire la situazione di indebitamento nella quale si trovava la TRE G. S.r.l.";
- "dai bilanci allegati alla visura camerale della società TRE G. S.r.l. emergeva una perdita di esercizio di rilevante entità sin dall'anno 2011" e di tali bilanci l'avv. Manni avrebbe dovuto essere a conoscenza anche ai sensi della normativa anti-riciclaggio;
- la mancanza di liquidità emergeva anche dagli estratti conto della poi fallita di cui ai docc. 9 e 10 di parte attrice.

Dette circostanze sono state tuttavia in buona parte smentite dalle risultanze documentali e testimoniali.

In primo luogo, dalla lettera di "conferimento incarico" di cui al doc. 1 di parte convenuta datata 9.1.2013 (munita di data certa) non risulta che il legale sia stato "espressamente incaricato di gestire la



situazione di indebitamento nella quale si trovava la TRE G. S.r.l.”: nella stessa si disciplinano i compensi per l’assistenza stragiudiziale nell’ambito del recupero crediti, per le procedure di a.t.p. e per quelle di sfratto per morosità (rinviando per tutto quanto non stabilito ai parametri forensi), mentre non si ricavano elementi per ritenere che l’avv. Manni svolgesse anche il ruolo di consulente legale per il risanamento dell’impresa.

La documentazione relativa ai servizi professionali resi dal convenuto si riferisce in effetti a sole tre vertenze: il contenzioso tra Tre G., Espo Immobiliare s.r.l. e SI.MA Costruzioni s.r.l.; i procedimenti di a.t.p. introdotti contro Tre G. rispettivamente da Via Cerca s.r.l. e Immobiliare Sant’Alessandro s.r.l..

Il primo riguardava i lavori edili appaltati tra il 2009 e il 2012 dalla committente Espo a Tre G. e, in parte, da quest’ultima subappaltati a SI.MA. La subappaltatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di Espo per il pagamento del corrispettivo, decreto contro il quale Espo aveva proposto opposizione. Nell’ambito dell’opposizione le parti avevano formulato istanza per la chiamata in causa di Tre G, che veniva accolta dal g.i.. Con accordi del 22.4.2013 Espo, Tre G. e SI.MA addivenivano, mediante l’assistenza dell’avv. Manni, ad una soluzione transattiva della controversia che prevedeva il pagamento da parte di Espo a Tre G. dell’importo complessivo di € 317.000,00 con il vincolo per la seconda di versare € 65.000,00 alla subappaltatrice a tacitazione di ogni pretesa nei confronti della poi fallita e della committente.

La circostanza, valorizzata dal fallimento, per cui, in assenza del versamento di Espo, Tre G. non sarebbe stata in grado di pagare la subappaltatrice non è di per sè indice di insolvenza: trattandosi di importi non trascurabili può ritenersi fisiologico che, in mancanza del pagamento da parte del committente, il subcommittente incorra in difficoltà a pagare il subappaltatore. In definitiva il fatto che Tre G. abbia versato quanto dovuto a SI.MA solo in seguito alla riscossione del credito dalla stessa vantato nei confronti di Espo (espressamente riconosciuto da quest’ultima), in assenza di ulteriori elementi, non induce a concludere per una cronica incapacità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

L’esame testimoniale ha confermato che, in concreto, nell’ambito degli accordi transattivi predisposti dal convenuto, la situazione in cui versava Tre G. non era stata oggetto di discussione. Si vedano in particolare le dichiarazioni del rappresentante legale di Espo, Mario Esposito (“Preciso che nel corso dell’incontro non si è fatto riferimento ad una situazione di illiquidità di Tre G: non conoscevo la situazione economica di quest’ultima, situazione che non è stata argomento di discussione”) e del rappresentante legale di SI.MA (“In quell’incontro abbiamo parlato solo del mio credito: nulla è emerso sulla situazione (economica, patrimoniale e finanziaria) di Tre G; a me interessava semplicemente essere pagato per il lavoro da noi eseguito sul cantiere”).

L’amministratore unico della poi fallita, Ermanno Gatta, ha confermato di non aver mai reso partecipe l’avv. Manni delle difficoltà di Tre G.: “Io ho chiamato l’avv. Manni solo per risolvere la questione con SIMA e non l’ho pertanto informato delle circostanze dedotte [nei capitoli a.8 e a.9]¹”; “Confermo che tra il gennaio 2013-aprile 2013 la Tre G srl si trovava in una situazione di carenza di liquidità. Di questa situazione non ho mai informato l’avv. Manni”. Le circostanze dedotte ai capitoli a.8 e a.9 (v. nota n. 1) sono state negate anche da Orlando Gatta, “socio collaboratore” di Tre G..

¹ Capitolo a.8: “vero che al momento del conferimento dell’incarico professionale l’Avv. Manni veniva informato del fatto che la società TRE G. s.r.l. stava affrontando un momento di crisi ed era priva di liquidità”. Capitolo a.9: “vero che al momento del conferimento dell’incarico professionale, l’Avv. Manni veniva informato dell’esistenza di creditori della TRE G S.r.l. e della GEO S.R.L. che lamentavano mancati pagamenti, tra i quali vari fornitori, artigiani, la società SI.MA Costruzioni s.r.l. (doc. n. 15) ed i dipendenti della società”.



Neppure dai procedimenti per a.t.p. possono ricavarsi indici d'insolvenza riconoscibili dal legale. Gli stessi avevano infatti ad oggetto presunti vizi nelle opere realizzate da Tre G. e non il mancato pagamento di debiti. Le controversie si sono peraltro concluse con la stipula di un accordo transattivo, sempre predisposto dall'avv. Manni, nel quale Immobiliare Sant'Alessandro e Via Cerca si riconoscevano debitrice, in solido, a saldo e stralcio di ogni pretesa, della somma onnicomprensiva di € 80.000,00.

Come anticipato la curatela ha evidenziato, come elemento dai cui desumere la *scientia decoctionis*, il fatto che il convenuto fosse stato posto in contatto con Tre G. dal commercialista della medesima (rag. Carlo Bocchi), il quale "aveva ben presente, bilanci, estratti di conto corrente, debiti verso fornitori e dipendenti". Sentito sul punto tuttavia il rag. Bocchi ha precisato: "Posso confermare però per certo che della situazione ormai di crisi d'impresa l'avv. sia venuto al corrente nel mese di giugno a ridosso dell'approvazione del bilancio in quanto per la predisposizione del progetto di bilancio mi sono confrontato con lui per le esatte appostazioni delle posizioni debitorie e creditorie delle società in funzione della transazione". Il teste ha dunque sì confermato di aver esposto all'avv. Manni la situazione di crisi in cui versava Tre G ma di averlo fatto in giugno, dunque dopo il pagamento di cui si chiede la revoca.

Quanto alle risultanze dei bilanci, anche queste valorizzate dal fallimento, si osserva che il bilancio al 31.12.2012, da cui emergeva un patrimonio netto negativo per € 2.207.717,00 è stato approvato dall'assemblea il 25.6.2013 (il pagamento è del 27.5.2013), mentre dal bilancio al 31.12.2011, che riporta un modesto utile di esercizio di € 35.587,00, non sono ricavabili immediati indici di insolvenza, tenuto conto che al convenuto, lo si ribadisce, non risulta essere stato affidato un incarico di assistenza per la sistemazione della situazione debitoria della società, incarico che - questo sì - avrebbe invece richiesto un esame approfondito dei bilanci ed una riclassificazione degli stessi.

Neppure è possibile affermare che esista un onere, a carico del legale, di analizzare i movimenti dei conti corrente del cliente, attività che certamente esorbita dal mandato professionale.

Argomento a sostegno della tesi del fallimento è in effetti l'affermazione dello stesso convenuto di aver assistito la società nelle transazioni con i dipendenti (doc. 16 di parte attrice), che, come confermato dall'impiegata amministrativa di Tre G., Aurora Camnasio, non venivano pagati da diversi mesi.

Tuttavia, anche a tacere del fatto che il consulente del lavoro Alessandro Barone ha negato la circostanza ("Preciso di aver sempre condotto personalmente le trattative e i rapporti con i dipendenti: per quanto in mia conoscenza, l'avv. Manni non se ne è mai occupato") così come Orlando Gatta ("L'avv. Manni non è intervenuto nella gestione dei rapporti con i lavoratori. L'avv. non era a conoscenza del fatto che Tre G non era in grado di pagare gli stipendi. Non mi risulta che l'avv. abbia assistito la società nelle transazioni con i lavoratori: la transazione l'avevamo seguito noi con un sindacalista"), rimane comunque il problema della collocazione temporale di tale (presunta) attività. Il fallimento non è stato infatti in grado di dimostrare che l'avv. Manni aveva assistito la società nelle transazioni con i dipendenti prima del pagamento oggetto della presente causa, aspetto, questo, decisivo, ai fini della prova della *scientia decoctionis*. Le dichiarazioni dei testi inducono anzi a ritenere che il convenuto abbia maturato tale consapevolezza nei mesi successivi, quando l'insolvenza della società era divenuta ormai conclamata. Ciò emerge dalla deposizione dell'amministratore unico della poi fallita Ermanno Gatta ("Dopo la pratica SIMA, l'avv. si è occupato anche di altre pratiche: transazioni con i dipendenti e atp. In relazione a queste ulteriori pratiche, svolte tra il maggio e il luglio 2013 se ben ricordo e comunque successivamente alla chiusura della pratica SIMA, è invece emersa la situazione di illiquidità della mia società, situazione di cui Manni a quel punto si doveva essere accorto per forza") e del commercialista di Tre G., Carlo Bocchi ("Posso confermare però per certo che della



situazione ormai di crisi d'impresa l'avv. sia venuto al corrente nel mese di giugno a ridosso dell'approvazione del bilancio”).

Si aggiunga infine che, sulla base degli elementi probatori agli atti, il ruolo del convenuto pare essere stato piuttosto defilato rispetto alla vita societaria e certamente non riconducibile a quello di legale “storico” della poi fallita. Come anticipato, è provato che il rapporto con Tre G. era iniziato solo nel gennaio 2013, è stato circoscritto a limitate attività (essenzialmente di recupero crediti) e si è esaurito in pochi mesi (cfr. lettera d'incarico e deposizione di Carlo Bocchi). Particolarmente significativa sul punto è la deposizione di Aurora Camnasio, impiegata amministrativa “della Gatta Ermanno” sin dal “97-98” (impresa poi trasformata in Tre G. s.r.l.) e dunque costantemente presente in azienda per circa un quindicennio: “Ho conosciuto l'avv. Manni in un'occasione: si trattava di recuperare un credito da un'impresa di Monticelli per cui stavamo costruendo un immobile. Per quanto ne so per noi ha seguito solo quella pratica di recupero credito o comunque io l'ho visto solo in quell'occasione”. Anche Alessandro Barone, consulente del lavoro di Tre G. “dal 2000/2001”, ha dichiarato di aver incontrato il convenuto in una sola occasione, ormai a ridosso del fallimento: “Ho incontrato una sola volta l'avv. Manni nell'imminenza della dichiarazione di fallimento. L'ho incontrato in azienda in quanto era in corso un incontro con i titolari della TRE G ed il ragionier Carlo Bocchi (commercialista dell'azienda)”.

Da quanto sopra può concludersi che la curatela non ha assolto l'onere di provare la *scientia decoctionis* in capo al convenuto, non potendo considerarsi, le circostanze dalla stessa allegate, “presunzioni gravi, precise e concordanti ex artt. 2727 e 2729 c.c.”.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 5.871,00 per compenso professionale: valore causa € 36.171,00; fase di studio € 1.620,00; fase introduttiva € 1.147,00; fase istruttoria € 1.720,00; fase decisionale € 1.384,00.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'azione revocatoria proposta dal fallimento Tre G. s.r.l. in liquidazione contro Michele Manni;

condanna il fallimento Tre G. s.r.l. in liquidazione a rifondere a Michele Manni le spese di lite, liquidate in € 5.871,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Brescia, 20 maggio 2020

Il giudice
dott. Stefano Franchioni

